CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE MANUTENZIONE STRADALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 356 DEL 05/05/2025

Oggetto: ISTITUZIONE PARCHEGGI ESTIVI A PAGAMENTO DALLA GIORNATA DEL 09 MAGGIO 2025 FINO AL SECONDO FINE SETTIMANA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025

IL DIRIGENTE

Premesso
che la città di Pescara per la sua vocazione turistico - balneare e per la presenza sul proprio territorio di oltre 100 stabilimenti balneari, diventa nel periodo estivo, meta indiscussa di una rilevante presenza di fruitori del nostro litorale;

che al fine di favorire la migliore accessibilità al litorale cittadino sono state valutate, da parte dell'Amministrazione Comunale, diverse soluzioni ed opportunità per individuare aree da destinare a parcheggio e aumentare la disponibilità della sosta per turisti e cittadini che utilizzano la spiaggia della città per il periodo estivo;

che il Comune di Pescara è proprietario della società in house providing Pescara Multiservice srl (già Pescara Parcheggi srl), C.F./P.Iva 01927750685, nei cui confronti esercita il controllo analogo esclusivo;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 31 dicembre 2020, n. 143, il Comune di Pescara ha disposto in favore della società Pescara Multiservice srl l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi cittadini e relativi servizi complementari, a far data dal 01/01/2021 al 31/12/2035. Con la medesima Deliberazione sono stati approvati il Piano Industriale 2021-2023, il Piano del personale 2021-2023 e lo schema di convenzione di servizio;

che l'art. 7 (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*) del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm e ii (*Nuovo Codice della Strada*) stabilisce che, previa deliberazione della Giunta, i Comuni possono stabilire "*aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta"*;

che l'Amministrazione Comunale, in aderenza alle linee programmatiche di mandato 2019-2024 e al DUP 2025-2027 di cui alla Delibera C.C. n. 15 del 21/01/2025 in cui si prevede la razionalizzazione della viabilità nonché l'uso di una viabilità condivisa con realizzazione di parcheggi pubblici in aree strategiche, aggiunge nuovi parcheggi a quelli individuati con Deliberazione G.C. n. 339 del 08/05/2025;

che con Deliberazione G.C. n. 339 del 08/05/2023 venivano istituiti i parcheggi estivi a pagamento: area ex Enaip, area Meridiana “lungomare Cristoforo Colombo”, via Pepe” (lato mare), area via Costantino Barbella, area viale della Riviera (lato mare), area lungomare Cristoforo Colombo (lato mare), area lungomare Cristoforo Colombo (lato monte), nel tratto compreso tra via Pepe e via Figlia di Jorio, area riviera nord (lato monte) compreso tra la spiaggia libera in prossimità dello stabilimento “Hawaii” e via Cadorna;

che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione G.C. n. 314 del 29/04/2025, ha istituito, ex novo, la sosta a pagamento nel periodo estivo su ulteriori aree strategiche, ovvero su **lungomare G.Matteotti (lato mare)** e sul **parcheggio adiacente al Museo del Mare**, recentemente riqualificato, al fine di consentire a cittadini e turisti di usufruire di ulteriori aree in modo da ridurre sia il traffico passivo (ricerca del parcheggio), che le conseguenti emissioni sonore e di inquinamento, garantendo nel contempo una rotazione degli stalli in prossimità degli stabilimenti balneari nella zona centrale della città, e, contestualmente, offrendo ai residenti la possibilità di una riserva di posti auto e/o di abbonamento per parcheggi estivi, con ulteriore incoraggiamento all’uso di mezzi alternativi ed eco-sostenibili (bici elettriche/monopattini elettrici/trasporto pubblico integrato con navette);

Visto
il Decreto Sindacale n. 57 del 28/11/2024, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore *Manutenzione stradale e sicurezza del territorio* all’Ing. Aldo Cicconetti, con decorrenza a far data dal 30/12/2024 per la durata di tre anni;

Vista
la Legge Regione Abruzzo n. 13 del 17/03/2023 “*Disposizioni per l’istituzione del nuovo Comune di Pescara*”, come modificata con Legge Regione Abruzzo n. 17 del 31/03/2023, la quale detta disposizioni volte a istituire il nuovo Comune di Pescara attraverso l’ottimizzazione e l’implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 143 del 17/12/1997, degli articoli 25 e seguenti della Legge Regionale n. 44 del 19/12/2007, e dell’art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo;

Visto
il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., per quanto in premessa ed in particolare gli artt. 5, 6 e 7;

Visto
il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n.495 - e ss.mm. e ii., per quanto in premessa;

Visto
l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico degli enti locali);

Visto
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n. 577 del 20/07/2023 e s.m.i.;

Visti:
- la Delibera di G.C. n. 925 del 19/11/2024 di approvazione dello schema organizzativo che individua la nuova macrostruttura e del relativo funzionigramma;
- il Decreto Direttoriale n. 64 del 20/12/2024 di approvazione della nuova microstruttura e delle relative declaratorie;
- la Delibera di G.C. n.1110 del 20/12/2024 di riallineamento dello schema e del funzionigramma di macrostruttura approvato con D.G.C. n. 925/2024 e presa d’atto della microstruttura e relative declaratorie, con decorrenza 30/12/2024;

- il Decreto del Direttore Generale n. 65 del 30/12/2024, esecutivo nelle forme di legge, con cui sono state adottate integrazioni alla microstruttura, approvata con la citata Delibera di G.C. n. 1110/2024, con le relative declaratorie;
- la Delibera di G.C. n. 1115 del 30/12/2024 di presa d'atto integrazione microstruttura e relative declaratorie approvata con decreto direttoriale n.65 del 30/12/2024 e riallineamento funzionigramma di macrostruttura di cui alla D.G.C. n.1110 del 20/12/2024;

Richiamate
tutte le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

ORDINA

come da Deliberazione di G.C. n. del 314 del 29/04/2025

- **istituire la sosta "temporanea" a pagamento, come da planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto**:
    - **lungomare Giacomo Matteotti** (lato mare);
    - **parcheggio adiacente Museo del Mare**, recentemente riqualificato;

- **confermare** le seguenti aree destinate a parcheggi a pagamento di cui alla Deliberazione **G.C. n. 339 del 08/05/2023**, uniformando il periodo di inizio e fine stabilito per le nuove aree:
    - area ex Enaip;
    - area Meridiana "lungomare Cristoforo Colombo";
    - via Pepe" (lato mare);
    - area via Costantino Barbella;
    - area viale della Riviera (lato mare);
    - area lungomare Cristoforo Colombo (lato mare);
    - area lungomare Cristoforo Colombo (lato monte), nel tratto compreso tra via Pepe e via Figlia di Jorio;
    - area riviera nord (lato monte) compreso tra la spiaggia libera in prossimità dello stabilimento "Hawaii" e via Cadorna;

- di stabilire che la sosta a pagamento **decorrerà**:
    - per l'anno **2025**, **dalla giornata del 09 maggio 2025 fino al secondo fine settimana del mese di settembre 2025**;
    - per le **annualità successive** a partire dal **primo fine settimana del mese di maggio fino al secondo fine settimana del mese di settembre**;
- che la società **Pescara Multiservices srl** che, a fronte della riscossione della tariffa per la gestione dei predetti parcheggi, si farà carico dell'organizzazione e controllo del servizio, dei maggiori costi del personale all'uopo impiegato e della realizzazione della segnaletica necessaria;
- **di affidare la gestione del predetto Parcheggio alla Pescara Multiservice srl** che, a fronte della riscossione della tariffa, si farà carico dell'organizzazione e controllo del servizio, dei maggiori costi del personale all'uopo impiegato e della realizzazione della segnaletica necessaria.

STABILISCE

ovvero

Di affidare la gestione e la manutenzione di detta area alla società Pescara Multiservice srl;

a) di demandare al personale della stessa Società la realizzazione della segnaletica e la regolamentazione della disposizione dei veicoli sul **lungomare Giacomo Matteotti** (lato mare) e sul **parcheggio adiacente Museo del Mare**, recentemente riqualificato;

b) l'area interessata non dovrà subire alcuna modifica o alterazione, ma solamente un intervento di pulizia ordinaria e straordinaria di erbe e sterpaglie;
c) la pulizia dell'area dovrà essere eseguita manualmente e/o con l'intervento di mezzi meccanici di piccole dimensioni, tali che non possano alterare in qualunque modo lo stato dei luoghi o modificare l'andamento orografico del terreno esistente;
d) non è consentito immettere sul fondo, dopo la pulizia, alcun genere di materiale estraneo al fondo stesso;
e) Il semplice ritiro da parte della Società Pescara Multiservice srl del presente dispositivo equivale ad assunzione di qualsivoglia responsabilità della stessa, per eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante i periodi sopra indicati. Resta inteso che sin da oggi l'Amministrazione risulta sollevata da richieste d'indennizzo e/o molestie che potrebbero pervenire in conseguenza dell'accoglimento della proposta.

AVVERTE

1. La regolamentazione della sosta nelle predette aree di cui alla presente ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza mediante la installazione della regolamentare segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal titolo IP del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 a cura della Società PESCARA MULTISERVICE srl concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi cittadini e relativi servizi complementari.
2. S'intendono revocate le precedenti ordinanze dirigenziali in contrasto con il presente provvedimento.
3. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
4. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
5. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.
6. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:
   - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
   - entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, È SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- *Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico qualora prevista in altri regolamenti comunali;*
- *Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;*
- *Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;*
- *Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi del DPR 445/00), a mezzo mail al seguente indirizzo: salaoperativapm@comune.pescara.it;*
- *Disponibilità sul luogo dei lavori, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P.M. e copia del provvedimento stesso.*

DISPONE

- che la PESCARA MULTISERVICE srl esecutrice dei lavori provveda almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni di cui sopra, alla disposizione/installazione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica stradale e di cantiere congruente con quanto stabilito con la presente Ordinanza, indicando su tutti gli accessi all'area interessata dagli stessi, i percorsi alternativi come previsto dalla normativa vigente (se necessario), ovvero la messa in sicurezza dell'area di cantiere e/o di occupazione;

- che la PESCARA MULTISERVICE srl esecutrice dei lavori provveda con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale anzidetta, conformemente a quanto disposto dal Titolo II del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni;
- che a seguito dell'emanazione del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà all'ultimazione dei lavori, ovvero deve intendersi prorogata senza ulteriore provvedimento qualora la tempistica non potesse essere rispettata per cause impreviste od imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della Polizia Locale ed al Servizio Viabilità e pubblica incolumità.
S'intendono revocate precedenti ordinanze dirigenziali in contrasto con il presente provvedimento.
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Dell'avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata, per ogni strada, alla P.M. (mail salaoperativapm@comune.pescara.it).
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della succitata ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.
Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. È facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via PEC a:
S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Cicconetti Aldo

(atto sottoscritto digitalmente)